

Comune di San Daniele del Friuli
PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE



(REVISIONE DEI VINCOLI, RIDISEGNO E ALTRO)

PRONUNCIA

SU RISERVE REGIONALI

E

SU OSSERVAZIONI E OPPOSIZIONI.

INDICE

A) PREMESSA	3
B) RISERVE REGIONALI (R ..):	
R 1) NUOVO TRATTO DI STRADA REGIONALE	5
R 2) ZONA D2 NON ATTUATA	6
R 3) VASCA LIQUAMI E VASCA DI ESPANSIONE	7
R 4) ZONA B3 A SOPRAPALUDO	8
R 5) ZONA D3 - DISTANZA DAI CONFINI	9
R 6) ZONA D3 - AMPLIAMENTO	10
R 7) ZONA E - RECINZIONI	11
R 8) ZONA DI RISPETTO STRADALE - RECINZIONI	12
R 9) VINCOLI SU BENI CULTURALI	13
R 10) VINCOLI SU BENI PAESAGGISTICI	15
R 11) FASCE DI RISPETTO DLGS 42/2004, PARTE TERZA	16
R 12) VINCOLI DI SICUREZZA IDRAULICA - RIFERIMENTI	17
R 13) ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE	19
C) OSSERVAZIONI E OPPOSIZIONI (O ..):	
O 1) DE ODORICO Bernhard	31
O 2) MOLINARO Daniela	32
O 3) CASAGRANDE Alessandro	33

A) PREMESSA.

Il Comune di San Daniele del Friuli ha adottato il 29 07 2022 la variante 93 di piano regolatore generale comunale (PRGC).

La variante è stata oggetto di riserve regionali e di osservazioni e opposizioni.

Questo documento è pronuncia sulle riserve regionali e sulle osservazioni e opposizioni.

La pronuncia sulle riserve regionali e sulle osservazioni e opposizioni costituisce anche integrazione delle motivazioni della variante, essendo che l'adozione, pur se suscettibile di produrre direttamente alcuni effetti, costituisce elemento di un atto complesso, e l'integrazione delle motivazioni è pertanto possibile fino a quando il procedimento non sia concluso con l'approvazione generale (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, data 2 4 1984, numero 7). Analogamente la pronuncia sulle riserve regionali e sulle osservazioni e opposizioni è da leggersi all'occorrenza anche come modifica e integrazione della relazione della variante.

La pronuncia su una riserva regionale o su una osservazione o opposizione non esclude modifiche sullo stesso oggetto per pronuncia su altra riserva regionale, su altra osservazione o opposizione.

Le modifiche a seguito di pronuncia sono evidenziate:

a) nella zonizzazione e nel piano struttura:

1) in generale mediante perimetro azzurro e sigle;

2) quelle a seguito di osservazione 3: mediante perimetro verde e sigla.

Le indicazioni e immagini di PAIT e PAIR non sono perimetrare in quanto evidenti di per sè;

b) nelle norme di attuazione e negli obiettivi e strategie come indicato nelle rispettive copertine.

B) RISERVE REGIONALI (R ..).

R 1) NUOVO TRATTO DI STRADA REGIONALE.**R 1.1) ISTRUTTORIA.**

Per il nuovo tratto di strada regionale in corrispondenza della zona industriale di Villanova gli obiettivi e strategie di piano possono essere integrati.

R 1.2) PRONUNCIA.

Negli **OBIETTIVI** e **STRATEGIE**, capitolo 11, paragrafo 11.3, lettera **b)**, alla **fine** è inserito il periodo seguente:

«Per la trasposizione nella zonizzazione della viabilità di primo livello in corrispondenza della zona industriale alimentare di Villanova va approvato da parte degli enti competenti il progetto preliminare, previa procedure di valutazione della sostenibilità paesaggistica, urbanistica e ambientale, e acquisito il parere vincolante del Servizio regionale competente in materia di viabilità e infrastrutture, ai sensi della legge regionale 26/2012, articolo 166;».

R 2) ZONA D2 NON ATTUATA.

R 2.1) ISTRUTTORIA.

Va premesso che la variante non modifica, e quindi non interessa, la destinazione di zona, ma semplicemente riconosce che il piano attuativo a suo tempo formato è decaduto di validità, e che per attuare la zona già prevista, e non modificata, è necessario un piano attuativo nuovo.

Nondimeno il Comune riconosce l'opportunità di dare conto del mantenimento della previsione di zona.

Va segnalato che nel PRGC vi sono due blocchi di zona industriale di previsione: uno a Villanova, a nord est della località, e uno a San Daniele capoluogo, località Sottoviotta, a sud.

La zona di Villanova è quella in cui sono localizzati i prosciuttifici, in cui, recita la norma di PRGC, gli insediamenti produttivi ammessi riguardano esclusivamente categorie merceologiche compatibili con la destinazione principale agro-alimentare (articolo 20, comma 1).

La zona di San Daniele capoluogo, località Sottoviotta, è distinta in tre ambiti di piano attuativo.

Due degli ambiti di piano attuativo sono stati attuati, e sono saturi.

Il terzo ambito, quello di cui tratta la riserva, è stato oggetto di piano attuativo formato di iniziativa del Comune, ma non acquisito in proprietà né urbanizzato dal Comune per avere investito il Comune le risorse finanziarie in settori ritenuti in questo tempo prioritari, come viabilità e trasporti, vita associativa e cultura, istruzione, sanità e assistenza.

Nel comune esiste comunque una necessità di zona industriale per trasferire industrie esistenti dai centri abitati o da spazi ristretti, testimoniata anche da richieste di deroga in zone industriali esistenti.

In aggiunta è necessario o quanto meno opportuno che il territorio di San Daniele abbia a disposizione spazi per produzioni diverse dalle alimentari o non complementari alle alimentari.

Sul punto occorre segnalare che vi sono richieste di insediamento nuovo riscontrate e manifestate, seppur informalmente, da alcune aziende di rilevanza nazionale.

L'ambito poi può avere facile accesso dalla diramazione della strada regionale 463 (del Tagliamento) già esistente e ben strutturata nella zona D2 contigua.

R 2.2) PRONUNCIA.

La zona **D2** di Sottoviotta è confermata.

R 3) VASCA LIQUAMI E CASSA DI ESPANSIONE.

R 3.1) ISTRUTTORIA.

Nella zona industriale (D2.1) di Villanova l'opera di cui alla modifica 31 è una vasca di decantazione / equalizzazione liquami esistente.

L'opera, prevista dal piano attuativo della zona industriale, approvato nell'anno 2007, è stata realizzata molti anni fa dal consorzio dei prosciuttifici, ed è parte di un impianto di depurazione privato.

La perimetrazione di variante è per segnalare l'opera e mantenerne la funzione, anche in previsione di un passaggio in proprietà o in uso pubblico.

L'opera di cui alla modifica 36 è una depressione del terreno dotata di sfioro idraulico, esistente, in zona industriale.

L'opera costituisce una vasca di espansione e contenimento di acque piovane, realizzata su indicazione della Protezione civile regionale.

La perimetrazione di variante è per evidenziare l'opera e mantenerne la funzione.

La vasca di equalizzazione e la cassa di espansione distano dalla ZSC circa 1,6 chilometri.

Le opere sono servizi tecnici - tecnologici esistenti connessi al ciclo delle acque, facenti parte o equiparabili al sistema delle urbanizzazioni, e come tali comunque ammissibili nella zona.

La loro funzione può essere riconosciuta mediante le norme di attuazione, anche allo scopo di confermare l'esclusività della destinazione speciale di quelle aree e, se si vuole, anche la loro necessità.

R 3.2) PRONUNCIA.

Negli **NORME DI ATTUAZIONE**, articolo **20**, dopo il comma **8** è inserito il seguente:

«9. Le aree perimetrate come Cassa di espansione e Vasca di equalizzazione liquami a servizio dei prosciuttifici sono riservate a queste funzioni. ».

R 4) ZONA B3 A SOPRAPALUDO.**R 4.1) ISTRUTTORIA.**

Il lotto è accessibile non già attraverso i lotti fronteggianti la strada principale, ma da una viabilità asfaltata laterale, a ovest, diramata da via Soprapaludo. Questa viabilità può essere riportata a tratteggio nella zonizzazione.

R 4.2) PRONUNCIA.

La previsione di variante adottata è confermata.

Nella **ZONIZZAZIONE**: è riportata a tratteggio la viabilità esistente a ovest diramata da via Soprapaludo.

R 5) ZONA D3 - DISTANZA DAI CONFINI.**R 5.1) ISTRUTTORIA.**

La norma prevedente la possibilità di costruzione a confine per opera di altezza non superiore a m 3 verso zone agricole può essere integrata precisando che restano ferme le disposizioni del Codice civile in materia di distanza.

R 5.2) PRONUNCIA.

Negli **NORME DI ATTUAZIONE**, articolo **22**, comma **3**, lettera **d**), dopo il periodo **secondo** (Per le parti del lotto ...) è inserito il seguente: «Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del Codice civile in materia di distanze.».

R 6) ZONA D3 - AMPLIAMENTO.**R 6.1) ISTRUTTORIA.**

L'insediamento produttivo esistente contraddistinto con la sigla 1/2 è composto di due parti: una di carrozzeria e una di alloggio custodia.

La superficie complessiva di zona D3, da carta catastale, è di m² di 3.400.

La superficie coperta complessiva esistente è di circa m² 600, corrispondenti a un rapporto di copertura complessivo del 18 per cento.

La necessità è di spazi di deposito e custodia di auto, anche per riparo dalla grandine.

Con la previsione di variante (ampliamento fino al 50% della superficie coperta esistente) il totale coperto andrebbe a circa m² 900 (600 + 300), corrispondente al 27 per cento della zona, dunque inferiore al 50 per cento previsto del PURG.

R 6.2) PRONUNCIA.

La previsione di variante adottata è confermata.

R 7) ZONE E - RECINZIONI.**R 7.1) ISTRUTTORIA.**

La problematica a cui la norma nuova intende dare soluzione è quella di un lotto unico ricadente parte in zona fabbricabile e parte in zona agricola. Tuttavia il caso, attenendo anche all'aspetto percettivo, può essere più circostanziatamente trattato in sede di prossima conformazione al Piano paesaggistico regionale.

R 7.2) PRONUNCIA.

Negli **NORME DI ATTUAZIONE**, articolo **26**, comma **5**, il periodo **ultimo** inserito è soppresso.

R 8) ZONA DI RISPETTO STRADALE - RECINZIONI.**R 8.1) ISTRUTTORIA.**

La modifica è volta a rimuovere dalle norme per le fasce di rispetto stradale la specificazione che le recinzioni sono consentite con siepi a delimitazione del confine di proprietà, lasciando così le recinzioni regolate, solo da norme di PRGC per sosta, norme di regolamento edilizio e norme di codice della strada, dove presenti.

Comunque le recinzioni in zona agricola possono essere più convenientemente trattate in sede di conformazione al Piano paesaggistico regionale, e la modifica di variante può essere rimossa.

R 8.2) PRONUNCIA.

Negli **NORME DI ATTUAZIONE**, articolo **35**, comma **2**, lettera **d)**, il punto **4)** è ripristinato come da PRGC vigente.

R 9) VINCOLI SU BENI CULTURALI.

R 9.1) ISTRUTTORIA.

La variante indica graficamente come Zona di interesse archeologico un'area presso il lago di San Daniele - Ragogna.

Trattandosi di bene paesaggistico, il Comune concorda sul fatto che più opportunamente l'oggetto potrà essere trattato in sede di conformazione del PRGC al Piano paesaggistico regionale (PPR).

Risulta poi, come è indicato nella relazione di variante (paragrafo C 7), che anche l'Area a rischio (potenziale) archeologico dell'Ambito castellano o Castello di San Daniele è individuata come tale nel PPR.

Ne consegue che è opportuno che anche questa sia trattata in sede di conformazione del PRGC al PPR.

Premesso che le espressioni contenute nelle norme di attuazione «(zona di interesse archeologico)» (articolo 37, 1, a) e «(area a rischio archeologico)» (articolo 38, 4) sono invertite, a questo punto è opportuno che nella variante 93 le indicazioni relative a queste due categorie siano annullate, per essere rinviate alla conformazione al PPR.

L'annullamento delle modifiche 8 e 13 comporta una revisione del fascicolo ADEGUAMENTO AL PPR.

R 9.2) PRONUNCIA.

Nelle **ZONIZZAZIONE**: le modifiche **8** e **13** sono annullate, e nella **legenda** le voci **ZONA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO** e **AREA DI RISCHIO ARCHEOLOGICO** sono rimosse.

Nelle **NORME DI ATTUAZIONE**:

- a)** all'articolo **37**, comma **1**, lettere **a)**, periodo **primo**, le parole «(zona di interesse archeologico)» sono soppresse;
- b)** all'articolo **38**, comma **4**, le parole «(area a rischio archeologico)» sono soppresse.

Nel fascicolo di **MODIFICHE**, capitolo **1** (ZONIZZAZIONE), periodo **primo**, i punti **8)** e **13)** sono soppressi.

Nel fascicolo **ADEGUAMENTO AL PPR**:

- a)** al capitolo **C)**, capoverso **secondo** (Le modifiche di ...), le parole «**8,**» e «**13,**» sono soppresse;
- b)** al paragrafo **D 1.2)**, **tabella**, sezione **INDIRIZZI E DIRETTIVE**, parte **COERENZA DELLA VARIANTE**:
 - 1)** al periodo **secondo** (Le modifiche che ...) la parola «**13,**» è soppressa;
 - 2)** il periodo **quartultimo** (La modifica **13** ...) è soppresso;

- c) al paragrafo **D 1.4)**, **tabella**, parte **COERENZA DELLA VARIANTE**:
 - 1) al periodo **secondo** (Le modifiche che ...) la parola «**8,**» è soppressa;
 - 2) il periodo **terzo** (La modifica 8 ...) è soppresso;
- d) al paragrafo **D 2.1)**:
 - 1) al capoverso **primo** (Le modifiche ricadenti ...), le parole «Le **modifiche** ricadenti» e «sono le modifiche **8** e» sono sostituite rispettivamente con le seguenti: «La **modifica** ricadente» e «è»;
 - 2) il blocco **secondo** (La modifica 8 ...) (La modifica non ...) è soppresso;
- e) al paragrafo **D 2.3)**, **tabella**, sezione **INDIRIZZI**, parte **COERENZA DELLA VARIANTE**:
 - 1) al periodo **secondo** (Le modifiche che ...) la parola «**8,**» è soppressa;
 - 2) al periodo **terzo** (La modifica 8 ...) le parole «**8,**» e «la **8** (indicazione di zona di interesse archeologico) e» sono soppresse, e la parola «cautelative» è sostituita con la seguente: «cautelativa».

R 10) VINCOLI SU BENI PAESAGGISTICI.

R 10.1) ISTRUTTORIA.

Il Piano paesaggistico regionale individua l'area oggetto del decreto ministeriale 17 8 1966 (zona del capoluogo e terreni circostanti) come bene paesaggistico di notevole interesse pubblico.

Ciò comporta l'applicazione di una specifica disciplina contenuta in una specifica scheda del PPR stesso.

R 10.2) PRONUNCIA.

Negli **NORME DI ATTUAZIONE**, articolo **38**, alla **fine** è inserito il comma seguente:

- «5. Per il bene paesaggistico oggetto del decreto ministeriale 17 8 1966, costituente bene dichiarato di notevole interesse pubblico, valgono le prescrizioni della scheda in allegato D s del Piano paesaggistico regionale.».

R 11) FASCE DI RISPETTO DLGS 42/2004, PARTE TERZA.

R 11.1) ISTRUTTORIA.

I laghi non riconosciuti dal PPR possono essere eliminati dall'elenco dei laghi di cui all'articolo 39 delle norme di attuazione del PRGC.

R 11.2) PRONUNCIA.

Nelle **NORME DI ATTUAZIONE**, articolo **39**, comma **2**, lettera **b)**, punti **1)**, **2)** e **4)** sono soppressi.

R 12) VINCOLI DI SICUREZZA IDRAULICA - RIFERIMENTI.

R 12.1) ISTRUTTORIA.

I riferimenti al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Tagliamento (PAIT) e al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici di interesse regionale (PAIR) possono essere riconsiderati in funzione del Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA), con gli opportuni adeguamenti,

Ne consegue anche la necessità di adeguare anche la perimetrazione delle aree di pericolosità.

R 12.2) PRONUNCIA.

Nella **ZONIZZAZIONE**:

- a) le indicazioni di **Area soggetta a prescrizione idraulica di cui al Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico dei bacini di interesse regionale** e le indicazioni di **Area soggetta a prescrizione idraulica di cui al piano stralcio per l'Assetto idrogeologico del fiume Tagliamento** sono sostituite con indicazioni di **Area soggetta a prescrizione idraulica di cui al Piano di gestione del rischio di alluvioni**;
- b) indicazioni di **Area soggetta a prescrizione geologica del Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico dei bacini di interesse regionale** sono inserite.

Nel fascicolo di **MODIFICHE**, capitolo **primo** (ZONIZZAZIONE), periodo **secondo** (Nel grafico di zonizzazione ...):

- a) la lettera **f**) è sostituita con la seguente:
 - «f) indicazioni di **area soggetta a prescrizione idraulica del Piano di gestione del rischio di alluvioni** sono inserite;»;
- b) la lettera **g**) è sostituita con la seguente:
 - «g) indicazioni di **area soggetta a prescrizione geologica del Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico dei bacini di interesse regionale** sono inserite;»;

Nelle **NORME DI ATTUAZIONE**, articolo **36**:

- a) al comma **2**, periodo **secondo** (In particolare ...):
 - 1) alla lettera **b**), le parole «moderata P1 e media P2» sono soppresse, e la parola «PAI» è sostituita con la seguente: «PGRA»;
 - 2) alla lettera **c**), la parola «PAI» è sostituita con la seguente: «PGRA»;
- b) al comma **6**:
 - 1) al periodo **primo** (In tutto il territorio ...):
 - 1.1) alla lettera **a**):
 - 1.1.1) al periodo **primo** (nelle aree classificate ...), le parole «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino

idrografico del fiume Tagliamento (PAIT)» e «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Tagliamento» sono sostituite rispettivamente con le seguenti: «Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA)» e «PGRA»;

- 1.1.2) al periodo **secondo** (In caso di ...), le parole «piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Tagliamento», presenti due volte, sono sostituite con la seguente: «PGRA»;
- 1.2) alla lettera **b)**:
 - 1.2.1) il periodo **primo** (nelle aree classificate ...) è soppresso;
 - 1.2.2) al periodo **secondo** (Nelle aree individuate ...), le parole «Nelle» e «PAIR» sono sostituite rispettivamente con le seguenti: «nelle» e «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici di interesse regionale (PAIR)»;
 - 1.2.3) al periodo **terzo** (In caso di ...), le parole «piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici di interesse regionale», presenti due volte, sono sostituite con la seguente: «PAIR»;
- 1.3) la lettera **c)** è soppressa;
- 2) il periodo **secondo** (L'eventuale adozione di ...) è soppresso;
- 3) al periodo **terzo** (Le aree eventualmente classificate ...), le parole «dai PAI», presenti due volte, sono sostituite con le seguenti: «dal PGRA».

R 13) ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE.

R 13.1) ISTRUTTORIA.

La riserva ricorda che l'adeguamento al Piano paesaggistico regionale (PPR) comporta la motivata dimostrazione di coerenza nei riguardi di **obiettivi** e **indirizzi** del PPR, nonché l'osservanza e il recepimento di quelle **prescrizioni** del PPR che si pongono in relazione con la variante.

La riserva ricorda anche che la variante **non** può **pregiudicare** l'attuazione delle future previsioni che verranno assunte in sede di **conformazione**. Infine sono da escludersi in sede di adeguamento che necessitano di declinazione e traduzione di contenuti dal PPR, conseguibili nell'ambito della conformazione, restando nelle more l'osservanza dei beni tutelati e le relative disposizioni prescrittive affidata direttamente al PPR.

L'ambito di paesaggio in cui ricade il comune di San Daniele del Friuli è l'anfiteatro morenico (AP 5).

L'AP 5 si caratterizza in generale per la sua eterogeneità, comprendendo sistemi collinari e di pianura, costituitisi in seguito all'evoluzione geologica del ghiacciaio del Tagliamento.

I rilievi collinari sono ondulati, a bassa acclività, e non superano la quota di 270 metri sul livello del mare.

Le acque fluviali sono concentrate nel corso del Tagliamento, a ovest.

Nel settore dell'anfiteatro morenico si è sviluppato un reticolo endoreico confluyente nei torrenti Corno e Cormor.

Nelle bassure si sono formati dei bacini lacustri, dei quali rimane testimone il lago di San Daniele - Ragogna, e numerose paludi danti origine a torbiere.

Popolano l'anfiteatro, specie la parte collinare, prati stabili e boschi.

I primi insediamenti sono in siti d'altura, in quanto sicuri dalle acque.

Gli spazi di pianura sono preminentemente coltivati, a partire già da epoca romana, quando il territorio fu strutturato a quel fine nel sistema delle centuriazioni, reticoli geometrici pianificati.

Oggi qui prevale un mosaico in cui i campi coltivati sono intervallati con prati stabili, macchie boschive, piante isolate e siepi.

A San Daniele, rispetto all'insediamento originario sul Colle, assai caratteristico, l'edificato si è dilatato nel piano, specie in corrispondenza della viabilità più frequentata, mescolando brandelli di tessuto storico, elementi di edilizia residenziale recente, strutture produttive, esercizi e attività commerciali.

Non mancano in questa espansione spazi agricoli inutilizzati.

I **valori** paesaggistici **espressi** dal territorio sono principalmente la speciale diversità dei paesaggi, tra i quali spiccano il colle del capoluogo, le aree circostanti a nord e a sud e lo spazio verso il lago di San Daniele - Ragogna, il lago di San Daniele - Ragogna, i laghi presso la Fornace, il fiume Tagliamento

e corsi d'acqua minori, boschi, prati stabili naturali, tracce di centuriazione romana, aree archeologiche.

Va ricordato innanzi tutto che l'adeguamento al PPR, specie dopo la legge regionale 10/2023, articolo 35, comma 4, può essere eseguito per le **sole aree interessate** dalla variante, e che, salvo non pregiudicare le attività di conformazione, l'adeguamento richiede la coerenza con gli obiettivi della sola parte statutaria e con gli obiettivi di qualità paesaggistica.

Gli **obiettivi statutari** sono:

- a) assicurare che tutto il territorio sia adeguatamente **conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito** in ragione dei differenti **valori espressi** dai diversi contesti che lo costituiscono coinvolgendo i soggetti e le popolazioni interessate;
- b) conservare gli **elementi costitutivi** e le **morfologie** dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
- c) riqualificare le aree **compromesse o degradate**;
- d) salvaguardare le **caratteristiche paesaggistiche** del territorio considerato, assicurandone, al contempo, il minor consumo di suolo;
- e) individuare le **linee di sviluppo** urbanistico ed edilizio dell'ambito territoriale, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati.

Una considerazione preliminare è che oggetto della variante non è propriamente l'adeguamento al PPR, bensì modifiche del PRGC per revisione dei vincoli espropriativi e procedurali, ridisegno e aggiornamento e assestamento per piccole parti.

Quindi: non declinazione e traduzione dei contenuti del PPR, ma verifica che le modifiche rispettino il PPR.

In ordine alle singole lettere degli obiettivi della parte statutaria, più sopra indicati, può considerarsi che:

- a) in generale il territorio e in particolare le aree di modifica sono adeguatamente **conosciute**.

Lo dimostra, per esempio, il fatto che delle quarantasei modifiche di zone, salvo correzioni da riserve regionali:

- 1) diciotto sono per riconoscimento di ferrovia, strada o acquedotto esistenti (numeri 1, 2, 3, 4, 6, 7, 16, 19, 21, 22, 24, 30, 41, 42, 43, 44, 45, 46);
- 2) quattordici sono inserimenti di perimetri di biotopo, di PRPC, di area di antenne per telefonia (rimossi), di vasca e di cassa di espansione in zona industriale, peraltro senza modifica di destinazioni di zona (numeri 5, 14, 17, 18, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 36);
- 3) una è correzione e riposizionamento di sigla all'interno di una zona già prevista per servizi e attrezzature collettive (numero 12).

Altre modifiche sono per ridefinire e inserire correttamente perimetri di acqua, di centro abitato, di fascia di rispetto, di aree soggette a prescrizioni

idrauliche, di nome di vie, di curve di livello e simili, tutte volte a precisare situazioni o vincoli esistenti.

Le dodici effettive modifiche del territorio sono tali da **salvaguardare, pianificare e gestire** adeguatamente il territorio in ragione del fatto che di queste:

- 1) tre sono modifiche da zone di insediamento in zona **agricola**, quindi conservative (numeri 9, 20, 37);
- 2) cinque sono modifiche in zona di piccoli servizi e attrezzature collettive per **parcheggi**, quindi sostanzialmente previsioni di aree **libere** da edifici: quattro in centro storico (numeri 10, 11, 33, 35) e una in area di vecchia lottizzazione (numero 40), quindi in pieno insediamento esistente, soprattutto per promuovere il riuso di nuclei storici;
- 3) una (minima, m² 544) da zona già destinata a opere per servizi e attrezzature collettive a zona **B**, per decadenza di vincolo espropriativo (numero 34);
- 4) solo tre sono modifica in zona **residenziale**, per circa 9.400 metri quadri, di cui circa 4.000 già edificati (numeri 15, 38, 39).

Di queste ultime: la 15 è sostanzialmente insignificante (m² 142), per riconoscere solo l'area di un edificio **esistente** nella corte che ne è pertinenza già classificata zona B; la 38 è **fuori** da bene **paesaggistico** (Soprapaludo) e la 39 è riconoscimento di un contesto edilizio **esistente**.

Due modifiche sono poi per inserimento di indicazioni di zona di **interesse archeologico** o di area di **rischio archeologico**, senza modifica di destinazione di zona (numeri 8, 13).

L'aggiornamento e adeguamento delle **norme di attuazione** riporta quanto necessario in conseguenza delle modifiche grafiche, aggiorna le sigle e l'elenco degli elaborati, inserisce precisazioni, integra l'elenco delle zone in cui sono da applicarsi norme riguardanti piani attuativi, rivede la nomenclatura delle zone, aggiorna i riferimenti interni, integra un titolo di zona, adegua le distanze da strada regionale al piano regionale, fa salva l'applicazione di una distanza da strade maggiore se previsto nella zonizzazione, rivede una distanza dal confine in zona produttiva verso zona agricola, permette un ampliamento del 50% (m² 300) della superficie coperta esistente (m² 600) ma non superiore al 50% del lotto in una zona artigianale avente una superficie del lotto di circa 3.400 metri quadri, ammette recintazione unitaria con altra recintazione tra zone diverse, chiarisce che le zone boschive e le zone di prati stabili così chiamati dal PRGC vigente sono zone nelle quali sono presenti bosco e prato stabile ma non sono tutte bosco o prato stabile, precisa che per l'individuazione dei prati stabili valgono le carte regionali, specifica l'ammissibilità di percorsi pedonali nelle aree circostanti il centro storico, vincola l'edilizia libera al rispetto del PRGC nell'ambito naturalistico del Colle, adegua le voci dei servizi e attrezzature collettive, prevede stalli per biciclette e velostazioni nei servizi e attrezzature collettive, rimuove una individuazione per recintazioni in fasce di rispetto (già regolate altrove), prevede i triangoli di

visibilità presso incroci e biforcazioni in zona agricola, richiama la fascia di rispetto dei corsi d'acqua prevista dalla legge, inserisce la previsione di rispetto dell'invarianza idraulica, richiama la salvaguardia del Piano paesaggistico regionale, integra l'elenco dei corsi d'acqua tutelati, ammette l'ampliamento di edifici preesistenti già previsti dal PRGC vigente in zone diverse da quelle residenziali anche come integrazione in area di pertinenza degli edifici preesistenti, corregge refusi e realizza altri perfezionamenti vari.

Rispetto ai **valori espressi** dai diversi contesti territoriali può considerarsi che:

1) nel bene costituente la zona del **Colle** di San Daniele capoluogo e area circostante le modifiche consistono in previsione di servizio e attrezzatura collettiva per parcheggio (10, 11, 12), inserimento di indicazione di area di rischio archeologico (13), inserimento di perimetri di piani attuativi esistenti e confermati (14, 18), minimo allineamento di zona B a proprietà catastale (15), trasformazione di viabilità in zona agricola (20), riconoscimento di due minimi tratti di viabilità esistente (21, 22), individuazione di parcheggio in luogo preminentemente di zona B (40).

Sono indicazioni che, salvo due, oggetto di riserva R 13) trattata più sotto, riconoscono situazioni esistenti o sono minimi assestamenti o sono opere a vantaggio dell'efficienza dell'insediamento, compresa la sua fruibilità;

2) negli **ulteriori contesti** a nord e a sud del Colle le modifiche consistono in trasformazione di minima zona di servizi e attrezzature collettive in zona agricola (9) e riconoscimento con zona B di un'area preminentemente occupata (39) a nord, e riconoscimento di una viabilità esistente (19) a sud;

3) nella fascia di tutela paesaggistica del **lago** di San Daniele - Ragogna la variante riconosce un'area di interesse archeologico.

La previsione è oggetto di riserva R 9) tratta più sopra;

4) nell'alveo del fiume Tagliamento, a nord, la variante riconosce il tratto della ferrovia Pinzano - Gemona esistente;

5) nelle fasce di tutela paesaggistica di **corsi d'acqua** la variante riconosce viabilità esistente (4), rimuove perimetro di area di localizzazione antenne di telefonia mobile (23, anche rispetto a lago), inserisce perimetro di piano attuativo esistente e confermato (25), riconosce impianti tecnologici in zona industriale (31, 36), individua servizi e attrezzature collettive per parcheggi (33, 35), trasforma una zona di servizi e attrezzature collettive in zona BO (34);

6) **boschi, prati stabili naturali** e tracce di **centuriazione romana** non sono modificate, se non per un minimo completamento di zona S di centro sociale (m² 353) e di zona B (m² 544) a Villanova.

Salve alcune correzioni, queste modifiche sono in linea con il PPR;

- b) gli **elementi costitutivi** e le **morfologie** dei beni paesaggistici sottoposti a tutela sono sostanzialmente:
- 1) nel bene costituente la zona del Colle di San Daniele capoluogo e area circostante:
 le **forme** del **suolo** composto dai depositi morenici modellati dalla pioggia;
 il **colle** della città con i suoi tessuti; il sistema dei **borghi** esterni; **resti** della struttura fortificata castellana (torre e terrapieni); il sistema delle tre **chiese maggiori** e dei loro campanili; la qualità della **struttura urbana**, soprattutto in relazione alla piazza pianificata definita dal Duomo e dalla Biblioteca Guarneriana; il particellato antico dei **terrazzi** e dei **cigliani**; le **chiese minori** nel tessuto dei borghi cittadini; il sistema dei **recinti in muratura**; il reticolo dei **percorsi** che risalgono il colle;
 le **prospettive** dal colle verso le colline moreniche e l'alta pianura; la **visione** del colle dalla pianura; la percezione dei **monumenti** e del **centro** storico distribuiti sul colle; l'**esperienza** visiva di **salire** alle cime attraverso percorsi molto diversi tra loro per pendenza e morfologia; la riserva dei **giardini** romantici sul colle.
 Le **costruzioni** ai piedi del colle e anche la **vegetazione** incontrollata hanno nel tempo **impedito** la maggior parte delle **vedute** del colle;
 - 2) negli **ulteriori contesti** a **nord** e a **sud** del Colle e verso il **lago** di San Daniele - Ragogna:
 gli scorci e le **vedute panoramiche** verso il centro storico medievale; la **connessione** fra il centro storico e il **lago** di Ragogna.
 Le aree ulteriori contesti del colle sono state nel tempo oggetto di una **densificazione insediativa**, che limita le vedute del colle;
 - 3) nell'alveo del **fiume** Tagliamento:
 la distesa **ghiaiosa**, solcata dal **corso** del fiume, e la **vegetazione** di bordo;
 - 4) nelle **fasce** di tutela paesaggistica dai corsi d'acqua e da laghi:
 a **Villanova**: nel nucleo storico edificazione **tipica**, e nelle aree periferiche e nella zona industriale edificazione varia generalmente priva di interesse paesaggistico;
 - 5) **boschi, prati stabili** naturali e **centuriazioni romane** non sono toccate dalla variante, se non per un minimo completamento di zona S di centro sociale (m² 353) e di zona B (m² 544) a Villanova;
- c) nel territorio comunale il PPR non evidenzia **aree compromesse e degradate**;
- d) le **caratteristiche paesaggistiche** del territorio sono sostanzialmente invariate.
 Il consumo di suolo indotto dalla variante è minimo, e ridotto a poche piccole aree già parte di insediamenti.
 Del parcheggio di via del Lago si dirà più oltre;

- e) la variante **non** introduce nuove linee di **sviluppo** urbanistico ed edilizio del territorio comunale, limitandosi essa principalmente a riconoscere situazioni di fatto.

Gli **obiettivi di qualità paesaggistica** del PPR, declinati nelle Schede degli ambiti di paesaggio, sono:

a) **generali**: gli stessi obiettivi **statutari** sopra descritti:

b) **speciali**:

- 1) salvaguardia della assoluta **predominanza**, rispetto al paesaggio circostante, del **centro storico**;
- 2) salvaguardia dell'abitato e del suo particolare assetto conformato dalle **strutture difensive** di epoca medievale e dal sistema delle tre **chiese maggiori** e dai loro campanili;
- 3) salvaguardia della reciproca **dipendenza** fra il tessuto insediativo **storico** e il territorio **circostante**, **visibile** da ogni punto dell'abitato, delle viste d'insieme e degli assi prospettici tradizionalmente consolidati, e leggibili da luoghi di alta frequentazione e dai percorsi pubblici;
- 4) salvaguardia del **tessuto edilizio** di rilevanza **storico** testimoniale, delle **tecniche** costruttive e dei **caratteri** architettonici e stilistici propri degli edifici che lo compongono, nonché degli ulteriori **edifici** di **valore** storico architettonico;
- 5) per gli ulteriori contesti: le **connessioni** con il **lago** di Ragogna, con quanto residua dell'**ambiente umido** retrocollinare e con il torrente **Repudio**.

Per **indirizzi** e **direttive** valgono le parti a questi dedicate dai paragrafi **D1)** e **D2)** dell'elaborato ADEGUAMENTO AL PPR.

Per **prescrizioni d'uso** valgono le parti a queste dedicate dei paragrafi **D1)** e **D2)** dell'elaborato ADEGUAMENTO AL PPR.

In ogni caso la variante inserisce nelle norme di attuazione la previsione che ai beni soggetti a vincolo paesaggistico **si applicano** le disposizioni di **salvaguardia** (prescrizioni d'uso) di cui al **PPR** (articolo **39**, comma **1**, periodo **primo**).

Per gli **ulteriori contesti** costituiti dalle parti a **nord** e a **sud** del **Colle** e verso il **lago** di San Daniele - Ragogna la coerenza della variante è dimostrata nell'elaborato ADEGUAMENTO AL PPR, paragrafo **D 1.4)**.

In ogni caso può essere inserito nelle norme di attuazione un **rimando** alle misure di salvaguardia e utilizzazione previste dal **PPR**, allegato **D s**, articolo **12**.

Le modifiche di variante **non pregiudicano** la **conformazione** del PRGC al PPR.

Sul punto vale la pena di considerare la **limitata portata** effettiva delle modifiche di variante, come descritte più sopra a proposito di obiettivi della parte statutaria e dell'adeguata conoscenza del territorio.

La maggior parte delle modifiche ricade in area che il PPR definisce a **Scarsa connettività**, comprendente il **Colle** e la parte di territorio a **sud ovest**, compresa Villanova e un ambito al **centro est**.

La limitata dimensione delle aree modificate, la loro diffusione in punti diversi del territorio e la loro consistenza lasciano intatta la **possibilità** di individuare una **rete ecologica**.

Lo stesso dicasi per alcune modifiche ubicate al **centro est**, in area che il PPR definisce **Connettivo lineare** su rete **idrografica**.

Qui le **modifiche**, eccetto una a Soprapaludo, sono tutte di **riconoscimento** di situazioni **esistenti**.

Altre **modifiche** a **nord**, presso Cimano, sono per riconoscere **viabilità esistente, ferrovia esistente, biotopo naturale esistente**.

La modifica **8**, prevedente un'indicazione **archeologica** presso il lago di San Daniele - Ragogna, è **rimossa** in sede di pronuncia sulla riserva **R 10**).

I **corridoi ecologici** locali, le fasce **tampone core**, le aree **core**, i tessuti **connettivi rurali**, *le stepping stones*, le **acque**, i **beni culturali** e le possibilità di mobilità lenta non subiscono diminuzione del loro **potenziale**.

Se ne può concludere che la **parte strategica** del PPR può trovare giusto **sviluppo** nel PRGC in sede di **conformazione**.

RELAZIONE DI ADEGUAMENTO AL PPR.

Un punto rilevante è la modifica **10**, da zona E4 C a zona **S (A1/22)** (parcheggio di via del Lago).

L'area ricade nel più vasto ambito di bene tutelato ai sensi del Codice dei beni culturali e paesaggistici (articolo **136**).

La riserva segnala che prescrizione del PPR è di *mantenere le aree libere ad uso agricolo che caratterizzano le **pendici** e il **piede del colle**; razionalizzare la sosta anche ricollocando i parcheggi lungo gli assi di penetrazione al centro storico in aree inedificate poste nelle immediate vicinanze del centro stesso*.

Questo parcheggio sarebbe ampliamento di esistente, potrebbe essere accessibile dalla strada regionale 463 (del Tagliamento) da nord e potrebbe offrire un percorso belvedere verso il lago di San Daniele - Ragogna.

Nondimeno, viste le indicazioni del PPR, e valutata l'opportunità di approfondimenti in ordine all'accessibilità e all'orografia, la previsione può essere rimossa.

Le modifiche **33** e **35** a Villanova sono: una (**33**) per assegnare un piccolo spazio di **pertinenza** (m³ 353) al **centro sociale** esistente, recentemente rinnovato e ampliato e una (**35**) per parcheggio di servizio al nucleo storico della frazione, con attività commerciali, direzionali, industriale, e di servizio anche al centro sociale (m³ 2.995).

Il vincolo paesaggistico deriva dall'articolo **142** del Codice: fascia di **150** metri laterale a corso d'acqua.

Il corso d'acqua è il torrente **Grovate**, peraltro elemento minore, neanche risultante in catasto.

Nell'area a **nord** di via Fratelli Pischiutta (modifica **33**) lo spazio del corso d'acqua è costituito dall'**alveo**, largo qui **3 - 5** metri, **incassato** prima tra due pareti di cemento, pietra e sasso, e poi, verso nord via via **risalente** tra due sponde di terra caratterizzate da **verde erbaceo** (vedasi allegato **A**).

Tra questo spazio e lo spazio del centro sociale corre una **viabilità sterrata**, larga **3 - 4** metri.

Nell'area a **sud** di via Fratelli Pischiutta (modifica **35**) l'acqua corre tra due **arginelli** di terra ricoperti di verde arboreo, arbustivo ed erbaceo (vedasi allegato **B**).

Il PPR ha un indirizzo di **ridurre la pressione insediativa sugli ecosistemi fluviali attraverso piani attuativi o progetti di sottrazione dei detrattori di qualità paesaggistica, interventi di bonifica ambientale e riqualificazione/rinaturalizzazione dei paesaggi degradati, individuati con la pianificazione settoriale, territoriale e urbanistica.**

L'indirizzo però pare volto propriamente agli **ecosistemi fluviali**, cioè di **fiume**, che sono assai più complessi e risentono di una pluralità di attività umane.

Presso il Grovate l'ecosistema si riduce a uno stretto spazio di acqua e sponde o argini.

A **nord** (modifica **33**) la viabilità sopra descritta separa nettamente corso d'acqua e centro sociale, al punto che **non** vi è **interferenza** fisica o funzionale tra le due parti.

Peraltro la zona del servizio e attrezzatura collettiva aggiunta si **affianca** al corso d'acqua per **10 - 15** metri, misura comunque **irrilevante** per lo stato del bene paesaggistico.

Il parcheggio a **sud** (modifica **35**) analogamente non genera una particolare pressione, poiché è semplicemente una sistemazione del terreno per lasciarvi temporaneamente veicoli, **non** implicante **attività**.

Per giunta il terreno è anche ribassato rispetto al corso d'acqua, tale che non vi può essere ruscellamento dal parcheggio né all'acqua né al verde.

Nell'area può riconoscersi una parte **nord**, classificata zona **B** nel PRGC pre-vigente e **vigente**, allineata con la zona **B** a est e a ovest, e una parte **sud**, zona **E** nel PRGC pre-vigente.

La parte **sud** è stata oggetto della variante **101**, formata (compresa approvazione) durante la **fase** di pareri **preliminari** all'adozione della variante **93**.

La variante **101**, formata con documentazione e procedura di adeguamento al PPR, si è fatta carico dell'aspetto paesaggistico e ha previsto, così come il PRGC vigente dunque prevede, che *Nel parcheggio individuato con sigla A 1/36 - Parcheggio di Villanova via Fratelli Pischiutta valgono le seguenti prescrizioni:*

- a) lungo il confine est del parcheggio è mantenuta e/o realizzata una **schermatura arborea e/o arbustiva** di piante autoctone;*
- b) la **pavimentazione degli stalli** è realizzata con l'utilizzo di materiali **drenanti**;*
- c) è piantato almeno **un albero** per ogni **5 posti auto**;*

*d) si applicano le disposizioni di **salvaguardia** (prescrizioni d'uso) di cui al Piano paesaggistico regionale.*

A ciò la variante **101** aggiunge la previsione di attuazione da parte del privato **convenzionato**.

E proprio in forza di questo la convenzione è stata stipulata.

Tutto questo è esito di anni di confronto tra la parrocchia e una grande industria insediata in centro a Villanova, volto a raggiungere un'intesa per realizzare una nuova sede della **parrocchia** (nella parte **nord**, zona **B** nel PRGC vigente) (opera già **realizzata**) e **parcheggio** per servizio collettivo (nella parte **sud**, zona **S** nel PRGC vigente) (opera in corso di **ultimazione**).

Ritenendosi la variante **101** un punto di **equilibrio** tra tutte le esigenze, ciò che il Comune ritiene necessario o opportuno ora è di **riconoscere** la variante **101** e **rimuovere** dalla variante **93** la modifica **35**, adeguando anche il grafico di piano struttura.

Tanto più che la zona **B** è stata già **edificata**, e nella parte **sud** i lavori per parcheggio sono in via di **ultimazione**.

Quanto alla Centuriazione romana, l'indicazione di PPR interessa il lato **est** della zona **S** prevista dalla variante per l'ampliamento della zona **B3/7** del **centro sociale** di Villanova, a nord della via Fratelli Pischiutta.

Come segni della centuriazione restano lo spazio d'**acqua**, le **sponde** di pietra, cemento e terra del torrente Grovate e la **viabilità** sterrata laterale.

Proprio in ragione della presenza della **viabilità** a est, che peraltro non è possibile spostare in ragione della posizione del punto di **diramazione** da via Fratelli Pischiutta a sud e della **continuità** di percorso verso nord, non vi è neanche motivo di ipotizzare che i segni della centuriazione possano essere oggetto di intervento funzionale al centro sociale.

Una **disciplina particolare** sarà inserita secondo l'occorrenza in sede di **conformazione** al PPR.

Ricadendo comunque l'area in fascia di tutela paesaggistica, ogni eventuale intervento alterante lo stato dei luoghi, anche prima della conformazione del PRGC al PPR, sarà sottoposto all'**autorizzazione di legge**.

R 13.2) PRONUNCIA.

Nella **ZONIZZAZIONE**:

- a)** la modifica **10** è rimossa, e sostituita con zona **E4 C** e perimetro di **area di protezione**;
- b)** la modifica **35** è rimossa, e sostituita con le previsioni di PRGC vigente come modificato dalla variante **101**.

Nel **PIANO STRUTTURA**: la particella dell'area oggetto della modifica **35** soppressa è ri-classificata nella parte nord **Insedimenti esistenti con**

prevalente destinazione residenziale, e l'intera parte sud **Attrezzature collettive o servizi**, corrispondentemente alla zonizzazione.

Nel fascicolo **MODIFICHE**, capitolo **1 (ZONIZZAZIONE)**, periodo **primo**:

- a) il punto **10)** è soppresso;
- b) il punto **35)** è soppresso.

Nelle **NORME DI ATTUAZIONE**:

- a) nel frontespizio, alla riga **Aggiornamenti** è inserita la variante **101**;
- b) all'articolo **12**, dopo il comma **4** è riportata come da variante **101** il comma **5**:
 - «5. Nella zona B3 di via Fratelli Pischiutta confinante a sud con la zona S A1/36:
 - a) è assicurato adeguato accesso alla zona S A1/36. Verso via Fratelli Pischiutta è realizzato un tratto di 8 metri pianeggianti in modo da permettere un'uscita / ingresso in sicurezza dal parcheggio di cui alla zona S A1/36;
 - b) sono vietati interventi alteranti l'andamento della viabilità e installazione di elementi di intrusione visiva quali insegne di esercizio.»;
- c) all'articolo **33**, comma **1**, sezione **A**, paragrafo **A1**:
 - 1) la voce **A1/22** è soppressa;
 - 2) l'inserimento della voce «A 1/36 - Parcheggio di Villanova fronte CAG» è confermato in quanto modifica di variante **101**;
- d) all'articolo **34**, sezione **A**), dopo il comma **1** è riportato come da variante **101** il comma **2**:
 - «2. Nel parcheggio individuato con sigla A 1/36 - Parcheggio di Villanova via Fratelli Pischiutta valgono le seguenti prescrizioni:
 - a) lungo il confine est del parcheggio è mantenuta e/o realizzata una schermatura arborea e/o arbustiva di piante autoctone;
 - b) la pavimentazione degli stalli è realizzata con l'utilizzo di materiali drenanti;
 - c) è piantato almeno un albero per ogni 5 posti auto;
 - d) si applicano le disposizioni di salvaguardia (prescrizioni d'uso) di cui al Piano paesaggistico regionale;
 - e) l'attuazione è del privato convenzionato.
La convenzione prevede:
 - 1) cessione gratuita dell'area e delle opere al Comune;
 - 2) assicurazione al Comune del diritto di accesso da via Fratelli Pischiutta attraverso la zona B3 confinante a nord;
 - 3) partecipazione del Comune alle spese di realizzazione delle opere.»;
- e) all'articolo **39**, comma **1**, dopo il periodo nuovo inserito è inserito il seguente:
 - «Agli ulteriori contesti nord e sud del Colle di San Daniele capoluogo come individuati dal Piano paesaggistico regionale si applicano le misure di

salvaguardia e di utilizzazione di cui al Piano paesaggistico regionale allegato D s, articolo 12.».

Nel fascicolo **ADEGUAMENTO AL PPR**:

- a) al capitolo **C**), capoverso **secondo** (Le modifiche di ...), le parole «**10**,» e «**35**,» sono soppresse;
- b) al paragrafo **D 1.2)**, **tabella**, sezione **INDIRIZZI E DIRETTIVE**, parte **COERENZA DELLA VARIANTE**:
 - 1) al periodo **secondo** (Le modifiche che ...) la parola «**10**,» è soppressa;
 - 2) i periodi **terzo** (La modifica **10** ...) e **quarto** (La modifica è coerente ...) sono soppressi;
- c) al paragrafo **D 2.2)**, **tabella**, sezione **DIRETTIVE PER INDIRIZZO g)**, parte **COERENZA DELLA VARIANTE**:
 - 1) al periodo **secondo** (Le modifiche che ...) la parola «**35**,» è soppressa;
 - 2) il periodo **sestultimo** (Le modifiche **33** ...) è sostituito con il seguente: «La modifica **33** è previsione di zona S.»;
 - 3) il periodo **quartultimo** (La modifica **35** ...) è soppresso;
 - 4) al periodo **terzultimo** (Le aree di ...), le parole «alle modifiche **33** e **35**» e «sono» sono sostituite rispettivamente con le seguenti: «alla modifica **33**» e «è»;
 - 5) al periodo **penultimo** (Anche nel PPR ...), le parole «sono individuate come» sono sostituite con le seguenti: «è individuate tra le»;
- d) al capitolo **E**), capoverso **primo** (Le modifiche di ...) e **secondo** (In ordine alle ...), la lettera **d)** è soppressa.

O 1) DE ODORICO Bernhard.

Protocollo GEN - GEN - 2022 - 16217-A, data 27 09 2023.

O 1.1) ISTRUTTORIA.

La variante non ha per oggetto l'area su cui è proposta l'osservazione.

Qui è da considerarsi che non possono essere accolte osservazioni che sono relative ad aree o parti delle norme di attuazione diverse da quelle oggetto della variante.

La richiesta presentata con l'osservazione potrà comunque essere valutata in sede di variante o varianti future.

O 1.2) PRONUNCIA.

Le previsioni di variante adottata sono confermate.

O 2) MOLINARO Daniela.
Protocollo 16550, data 3 10 2023.

O 2.1) ISTRUTTORIA.

L'osservazione è pervenuta fuori termine.

Tuttavia può richiamarsi il fatto che il Direttore centrale della Direzione regionale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto ha indicato, con nota protocollo PMT/5139/4.401 datata 24 marzo 2004, la facoltà del Comune di valutare e, se condivise, di recepire le osservazioni fuori termine alla stessa stregua delle osservazioni presentate durante il periodo di deposito.

Il Consiglio di Stato, sezione VI sentenza 1511/2013 e sezione IV sentenza 2110/2009, ha stabilito che i termini non espressamente dichiarati dalla legge perentori sono ordinatori.

Ne consegue la possibilità del Comune di valutare anche le osservazioni ancorché fossero pervenute fuori termine.

La variante 93 non ha per oggetto né l'area né le norme per destinazioni d'uso di zona D3.

Qui è da considerarsi che non possono essere accolte osservazioni che sono relative ad aree o parti delle norme di attuazione diverse da quelle oggetto della variante.

Può invece segnalarsi che ai sensi del decreto legislativo 117/2017, articolo 71, sono possibili in tutte le zone le attività di associazioni in promozione sociale.

La richiesta presentata con l'osservazione potrà comunque essere valutata in sede di variante o varianti future.

O 2.2) PRONUNCIA.

Le previsioni di variante adottata sono confermate.

- O 3) CASAGRANDE** Alessandro.
Protocollo 9970, data 12 06 2023.

O 3.1) ISTRUTTORIA.

Le varianti intervenute possono essere riportate, non essendo, queste, modifiche alla variante 93, ma riporto di modifiche di PRGC già vigenti.

Peraltro le modifiche di varianti 89 e 92 sono già riportate nella variante 93 adottata.

In particolare le aree oggetto di variante 89 sono già anche perimetrare come aree corrispondenti a modifiche di zonizzazione di variante 89, in corso (all'epoca di adozione della variante 93).

Le altre proposte di modifica possono essere accolte in quanto conseguenza del riporto delle varianti intervenute o correzioni della variante 93, salvo che, con riguardo alla proposta di cui alla lettera e), il fabbricato posto nel foglio 9, mappale 601, è già classificato come da variante 90.

Per le varianti 89 e 92 è da segnalarsi che:

- a)** la variante 89 è per due aree (zona E7 e zona S) a Villanova, presso il fiume Tagliamento, e indicazioni e immagini di PAIT e PAIR;

Le due aree di Villanova sono perimetrare nella zonizzazione di variante 93 adottata come Area corrispondente a modifiche di zonizzazione di variante 89, in corso.

La variante 89 è stata successivamente approvata.

Le norme di attuazione di variare 89 sono riportate nella variante 93 adottata agli articoli 4, 31 bis, 33, 34, 36 e 41 (evidenziate con fondino grigio chiaro le originali, grigio scuro quelle per pareri VAS e giallo quelle per emendamenti in sede di adozione).

Ulteriori modifiche (evidenziate con fondino verde) sono poi per pronuncia su riserve regionali a variante 93;

- b)** la variante 92 è per un'area (zona S) a San Daniele capoluogo, via Monte Festa.

Pur se già riportate in variante 93 adottata, le modifiche di varianti 89 e 92 possono comunque essere evidenziate in zonizzazione con perimetro e sigla indicanti le varianti, e in norme di attuazione con fondino rosato.

La variante 94 è per norme di attuazione (articolo 31) (zona E7).

La variante 95 è per un'area (zona Bo e zona Eo) a San Daniele capoluogo, via Sopracastello, zonizzazione e norme di attuazione (articolo 7 e scheda norma).

La variante 97 è per un'area (zona S) a san Daniele capoluogo, via Piccola, zonizzazione, norme di attuazione (articoli 33 e 34) e piano struttura.

La variante 98 è per una viabilità a San Daniele capoluogo, via Osoppo, zonizzazione.

La variante 99 è per tre aree (zone S) presso Colle Tondolo, presso Tiro a segno e presso via San Luca, zonizzazione e norme di attuazione (articoli 33 e 34).

La variante 100 è per un'area (zona E7) a San Daniele capoluogo, via Venezia, zonizzazione e norme di attuazione (articoli 26, 31, 31 bis, 33).

Nel nuovo disegno di piano struttura la Sottozona per insediamenti rurali esistenti è assorbita nella Zona di interesse agricolo.

La variante 101 è per un'area (zona S) a Villanova, via Fratelli Pischiutta, zonizzazione, norme di attuazione (articoli 12, 33, 34), piano struttura.

La variante 101 è riportata nella variante 93 come indicato nella pronuncia sulla riserva R 13.

Le varianti 94, 95, 97, 99 e 100 sono evidenziate in norme di attuazione con fondino rosato.

O 3.2) PRONUNCIA.

Nelle **NORME DI ATTUAZIONE**:

- a) sono riportate le varianti **94, 95, 97, 99, 100, 101**;
- b) all'articolo **33**, comma 1:
 - 1) al paragrafo **E3**, il punto **E3/8 - Nucleo elementare di verde di via E. da Colloredo** è rinumerato **E3/9**;
 - 2) al paragrafo **F1**, i punti **F1/8 - Serbatoio di Cimano** e **F1/9 - Serbatoio di Villa de Concina Ticozzi Valerio** sono rinumerati rispettivamente **F1/14** e **F1/15**, e spostati dopo il punto **F1/13**;
- c) all'articolo **34**, la sezione **L) Reti dei servizi gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura** (inserita con variante **99**) è rinominata **M)**.

Nella **ZONIZZAZIONE**:

- a) sono riportate le varianti **95, 97, 98, 99, 100, 101**;
- b) i grafici sono aggiornati con i nuovi riferimenti di cui al capoverso **primo** (Nelle **NORME DI ...**), lettera **b)**;
- c) nel grafico di Villanova a ovest di via Gorizia un'area interna adiacente a zona **Bo**, erroneamente ridisegnata zona **Bo**, è ridisegnata zona **Eo**;
- d) nel **frontespizio**, la simbologia e la voce di **AREA CORRISPONDENTE A MODIFICHE DI ZONIZZAZIONE DI VARIANTE 89, IN CORSO** sono soppresse;
- e) nella **legenda**, alla voce **A2-A5 - ALTRI IMMOBILI DEL CENTRO STORICO**, le parole «**A2-A5**» sono sostituite con le seguenti: «**A2-A4**».

Nel fascicolo **MODIFICHE**, capitolo **1 (ZONIZZAZIONE)**, periodo **primo**:

- a) al punto **40)**, la sigla «**E3/8**» è sostituita con la seguente: «**E3/9**»;

- b)** al punto **41)**, la sigla «**F1/8**» è sostituita con la seguente: «**F1/14**»;
- c)** al punto **42)**, la sigla «**F1/9**» è sostituita con la seguente: «**F1/15**»;

Nel **PIANO STRUTTURA**: sono riportate le varianti **97, 101**.